



COMUNE DI SGONICO
OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste – Pokrajina Trst

BILANCIO DI PREVISIONE

2019 - 2021

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti di bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lg. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsioni di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al

debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 – 2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- Anno 2019 € 5.776.645,00
- Anno 2020 € 5.485.382,00

- Anno 2020 € 4.767.739,00

Dall'esercizio 2016 è stato introdotto il bilancio di cassa e il bilancio comunale riporta in entrata nell'esercizio 2019 il fondo di cassa iniziale presunto pari ad € 2.671.422,53.

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2019 – 2021 verrà approvato entro il 31.12.2018 e perciò è stato predisposto nel rispetto delle leggi di stabilità per l'anno 2018 statale e regionale (legge 205/2017 e legge regionale 45/2017), non tenendo pertanto conto delle novità previste dal disegno di legge di bilancio 2019, né dalle sentenze n. 247/2017 e 101/2018 della Corte costituzionale.

Il pareggio di bilancio di previsione 2019 – 2021 è stato conseguito in applicazione delle seguenti scelte politiche:

- Conferma di tutte le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie, così come approvate per l'esercizio 2018, ad eccezione delle tariffe del centro estivo e della TARI.
- La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.
- Potenziamento delle strutture amministrative del Comune attraverso un programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019 – 2021 che, nell'ambito delle risorse disponibili in seguito ad un pensionamento nell'anno 2018, prevede una nuova assunzione a tempo indeterminato di categoria C1 e una assunzione a tempo determinato di categoria B1 per n. 9 mesi.
- L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
- Approvando il bilancio 2019-2021 entro il 31.12.2018 le regole di finanza pubblica sono quelle dell'anno 2018 e pertanto vige ancora l'obbligo per gli enti locali di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nelle entrate e spese finali è considerato, come per gli anni 2016 e 2017, il Fondo Pluriennale Vincolato al netto della quota derivante da prestiti (seppure nel prospetto del Bilancio di Previsione 2019-2021 non viene ancora rilevato il fondo pluriennale vincolato, né in entrata né in spesa).
- Nel bilancio sono stati previsti i trasferimenti regionali, così come disciplinati dall'art. 10, comma 5, della L.R. 45/2017. Il fondo ordinario transitorio comunale è suddiviso in tre quote: quota specifica fondo ordinario transitorio comunale, quota ordinaria fondo ordinario transitorio comunale e quota di perequazione fondo ordinario transitorio comunale.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE)

Accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice,

disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 882 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che prevede: "Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»."

In linea generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazioni alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni per quanto riguarda il Tit. I delle Entrate, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa), mentre per il Tit. III sono state considerate risorse d'incerta riscossione solo le entrate relative ai fitti attivi di terreni e fabbricati di proprietà comunale, nonché le entrate relative alla refezione scolastica, trasporto scolastico e centro estivo.

Le entrate in parte capitale relative alla Bucalossi – oneri di urbanizzazione, non sono state considerate tra le entrate di dubbia esazione in quanto, a seguito di controlli extracontabili, esse sono state sempre accertate per cassa e introitate nella loro globalità, salvo un unico accertamento rimasto a residuo dell'anno 2015.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media aritmetica sui totali, la media aritmetica sui rapporti, la media ponderata sui totali e la sommatoria percentuale ponderate.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio -

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

In generale, ogni amministrazione deve calcolare, per ciascuna tipologia di entrata identificata come di dubbia e difficile esazione, la media (semplice o ponderata) del rapporto tra incassi e accertamenti dell'ultimo quinquennio.

Il principio contabile applicato, tuttavia, prevede modalità differenti per quantificare il numeratore a seconda dell'anno di riferimento. Fino al 2014, si considerano tutti gli incassi sia di competenza che in conto residui, mentre dal 2015 rilevano solo gli incassi di competenza ai quali possono sommarsi quelli effettuati nell'anno successivo in conto residui sulla competenza dell'anno precedente, nel modo seguente:

per gli anni dal 2013 al 2014, incassi di competenza esercizio X + incassi c/residui es. X : accertamenti esercizio X; ad esempio, per il 2013, incassi di competenza 2013 + incassi c/residui 2013 : accertamenti 2013;

per gli anni 2015 e 2017, incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X + 1 in c/residui X : accertamenti esercizio X; ad esempio, per il 2015, incassi di competenza 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015 : accertamenti 2015.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento - ruoli emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi con un'unica modalità, utilizzando a tal fine la media aritmetica sui totali.

Per il calcolo del fondo si è preso a riferimento il quinquennio 2013-2017 e per ogni singolo capitolo si è provveduto ad effettuare tutte le modalità di calcolo per definire le somme da accantonare (la media aritmetica sui totali, la media aritmetica sui rapporti, la media ponderata sui totali e la sommatoria percentuale ponderate) e si è scelto tra queste l'importo più alto da accantonare tra tutte le modalità di calcolo effettuate.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile

ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per quanto riguarda le entrate tributarie – Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati, l'importo obbligatorio da accantonare ed effettivamente accantonato per l'anno 2019 è pari a Euro 46.642,54, cioè il 13,64% della somma stanziata nel bilancio per la tassa sui rifiuti.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie – Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni l'importo obbligatorio da accantonare per l'anno 2019 è pari a Euro 4.288,16, mentre si è accantonata la somma di Euro 8.755,06, cioè il 8,41% delle somme stanziate nel bilancio per le entrate in parola.

Dato atto che si è provveduto ad un accantonamento totale (100%) delle somme calcolate per il fondo crediti di dubbia esigibilità, non si provvede ad accantonare ulteriori quote per coprire l'eventuale non introito dell'evasione prevista in Bilancio.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono cause in corso, che presagiscano significativa probabilità di soccombenza.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili i dati definitivi delle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2, lettera i) non è stato costituito un fondo vero e proprio per l'“*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*” in quanto ogni anno si provvede in corso d'anno all'impegno di tale importo, che a fine anno o in sede di consuntivo viene cancellato ed il relativo ammontare viene annualmente accantonato nel risultato di amministrazione.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione;
- d) Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – dato relativo al rendiconto ufficiale dell'anno 2017 (principio 3.3) ;
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018, del tutto provvisorio, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come indicato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione 2019-2021:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	2.189.170,20
+	Fondo pluriennale vincolato (corrente+capitale) iniziale dell'esercizio 2018	323.832,85
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	3.546.534,96
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	4.213.012,47
-	Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	42.401,53
+	Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	5.972,01
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	1.810.096,11
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	1.078.231,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	696.781,00
+/-	Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-/+	Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	-45.500,00
-	Fondo pluriennale vincolato (corrente + capitale) finale presunto dell'esercizio 2018	24.174,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	2.212.872,11

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (FCDE al 31/12/2017 = totale residui attivi soggetti al FCDE alla data del 31/12/2017 – no metodo semplificato)	142.783,09
	Fondo rischi e avanzo accantonato-indennità sindaco	79.609,58
	B) Totale parte accantonata	222.392,67
Parte vincolata		
	Avanzo vincolato prestiti	43.026,15
	Avanzo vincolato per legge	16.500,37
	Avanzo vincolato per trasferimenti a specifica destinazione	52.250,99
	Avanzo vincolato a specifica destinazione dall'ente	86.707,01
	C) Totale parte vincolata	198.484,54
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.791.994,90
Se E negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

Utilizzo quota vincolata	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in

cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli Enti Locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2019-2021, il FPV è stato quantificato per la sola parte corrente in maniera presunta in Euro 24.174,00 (fondo produttività 2018 e relativi oneri).

Per quanto riguarda gli altri impegni/accertamenti, vi si provvederà in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per gli anni 2019-2021 non è previsto alcun intervento di investimento finanziato con ricorso all'indebitamento. Tutte le opere pubbliche programmate verranno finanziate con risorse proprie o con trasferimenti pubblici.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Sgonico non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Ragione Sociale	Misura della partecipazione dell'Amministrazione alla data del 31.12.2017 (%)
HERA Spa	0,00000002752%
ISA Isontina Ambiente Srl	0,1%
ACQUEDOTTO DEL CARSO Spa – KRAŠKI VODOVOD D.D.	31,20%
GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.C.A.R.L.	0,83%
AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	0,735%
AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE	0,735%

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I dati contabili inseriti nello schema di Bilancio e negli altri documenti e atti programmatici a cura del Servizio Finanziario, derivano da informazioni fornite dai singoli Responsabili in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 153 del TUEL.

Precisato, inoltre, che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) è stata compilata e redatta ai sensi dell'art. 170 TUEL, comprensiva del Programma triennale delle opere pubbliche, del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, della programmazione triennale del fabbisogno di personale, del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e della programmazione di acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020.

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione.